## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 8872/156/2017.11 del 26.04 618 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Compensi ai Componenti di Comitati e Commissioni. Art. 6, comma 4 e art. 59 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. Quesito.

Presidenza della Regione Siciliana Segreteria Generale Servizio 3 Economico-Finanziario Coordinamento attività economiche e di programmazione – Fondi e programmi di spesa (Rif. Prot. n. 60048 del 16.11.2017)

e p.c. Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine agli ambiti di applicazione dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 59, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, avuto riguardo al regime dei compensi da corrispondere al CORECOM e alla Commissione Paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto regionale siciliano e dell'articolo 22 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20.

Viene riferito al riguardo che, "con effetto dal 25 agosto 2017, data di entrata in vigore della citata legge regionale 16/2017, l'articolo 59, denominato interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha determinato che per tutti gli organismi esclusi dal regime di onorificità dell'incarico, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12.5.2010, n. 11 e delle relative disposizioni attuative".

Dette disposizioni attuative appaiono essere costituite dal Decreto Presidenziale 20 gennaio 2012, al quale è seguita la circolare n. 6 del 29 febbraio 2012, pot. n. 12500 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

pel

Una prima lettura del citato articolo 59 "sembra infatti avere limitato l'ambito soggettivo dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 11/2010 a tutti gli organismi esclusi dal regime di onorificità dei compensi, includendo anche il Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) e la Commissione Paritetica, ex art. 43 dello Statuto, già esclusi dall'onorificità del compenso con l'articolo 22 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20".

In tale prima ipotesi, secondo quanto disposto dal Decreto Presidenziale 20 gennaio 2012, in attuazione e secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010, tenuto conto delle funzioni svolte dal Comitato e dalla Commissione paritetica, gli stessi rientrerebbero nella disposizione di chiusura contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del D.P. Reg. 20 gennaio 2012, ossia nella fascia C, che comporterebbe un compenso omnicomprenssivo di euro 5.000,00 per il Presidente e di euro 3.000,00 per i componenti.

"Un'altra ipotesi interpretativa, che esclude la precedente, vorrebbe che si debba operare in toto il rimando ai requisiti soggettivi di applicazione previsti dall'articolo 17 della legge regionale 11/2010 e cioè l'essere organismi sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa".

Viene precisato al riguardo che "il Comitato e la Commissione sopra citati non sono sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, né gestiscono o usufruiscono di trasferimenti diretti della Regione siciliana", erogando quest'ultima ai rispettivi componenti i compensi ed eventuali rimborsi spese per il trattamento di missione, "e pertanto non appare chiaro se trovi applicazione l'articolo 17 della legge regionale n. 11/2010, poiché detti organismi non sembrano integrare i requisiti soggettivi individuati da tale ultima norma regionale".

In particolare, ove si ritenga che l'articolo 59 non abbia inteso modificare l'ambito soggettivo dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 e ne abbia mantenuto i presupposti applicativi, viene chiesto se i predetti organismi siano compresi nell'applicazione della norma di contenimento dei compensi o se, viceversa, mantengano i compensi per essi stabiliti precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Joe

L'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale), nel testo modificato dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decretolegge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

Pertanto, per effetto del rinvio previsto dalla predetta norma, trovano applicazione le disposizioni di cui al <u>all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</u> convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "<u>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente</u>



comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

Il citato articolo 18, pone, tuttavia, talune eccezioni al principio di onorificità, con particolare riferimento ai seguenti organismi:

- al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
- alla Commissione Paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto;
- agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge;
- ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- agli enti parco archeologici.

Per effetto dell'interpretazione autentica del predetto articolo 18, comma 1, l.r. 3/2016, operata con <u>l'articolo 59 della legge regionale 11.8.2017</u>, n. 16, "L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che <u>a</u> tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative".

Conseguentemente, tutti gli organismi esclusi dalla previsione dell'articolo 18 della legge regionale 3/2016, risultano destinatari dell'articolo 59 della legge regionale 16/2017.

Poste le superiori premesse, e con specifico riferimento a quanto oggetto di consultazione, resta da chiarire se ed in che misura la predetta interpretazione autentica e la modifica dell'art. 6, comma 4, della l.r. 16/2017 abbiano inciso sulla disciplina dei compensi da

Doy

corrispondere alla Commissione Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) e alla Commissione Paritetica, ed in particolare se tali organismi possano o meno rientrare tra le previsioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (nel testo modificato dall'articolo 6, comma 4<sup>1</sup>, della legge regionale L.R. 11-8-2017 n. 16):

"i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale <u>o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa</u>, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo L.R. 12-5-2010 n. 11 art 17".

Al riguardo, se può senz'altro condividersi quanto rilevato da codesta Segreteria Generale in ordine all'assenza di "vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale" nei confronti degli organismi in questione, più complessa appare l'identificazione di eventuali "trasferimenti diretti" che, se presenti, indurrebbero la sottoposizione degli organismi in parola tra la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e ciò nella considerazione che la nuova formulazione dell'articolo non richiede più la coesistenza dei due requisiti originariamente previsti (tutela e vigilanza e fruizione di trasferimenti diretti).

Sul punto, tuttavia, in occasione di una precedente richiesta di consultazione avanzata con nota prot. 16628 del 5.4.2016, in ordine alle modalità di applicazione della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, articolo 18, comma 1, codesta Segreteria Generale ha rilevato che:

• il Comitato Regionale Comunicazioni ex l.r. 2/2002, art. 101, parrebbe rientrare nella tipologia di organo collegiale che riceve contributi a carico della finanza pubblica essendo destinatario di un'assegnazione annua da parte dell' A.G.COM.

Nazionale per lo svolgimento delle funzioni delegate e di un'assegnazione annua da parte della Regione Siciliana per le spese di funzionamento (capitolo 104534 – Rubrica 1 – Dipartimento 2) (...);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle parole <u>"o che usufruiscono"</u>. Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6".

• "per i componenti della Commissione Paritetica la l.r. 26/2012, art. 11, comma 7, prevede espressamente la corresponsione di indennità mensili".

Conseguentemente, fermo restando che il CORECOM rientra tra "gli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", anche dal punto di vista dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 17 della l.r. n. 11/2010, ove le suddette assegnazioni venissero considerate "trasferimenti diretti", il CORECOM e la Commissione paritetica non potrebbero non soggiacere alle limitazioni previste dall'art.17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (nel testo modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale L.R. 11 agosto 2017, n. 16).

Con riferimento, poi, alle sole disposizioni attuative del citato <u>art. 17, comma 2,</u> di cui al D.P.reg. 20 gennaio 2012, richiamate dall'art. 59 della 1.r. n. 16/2017, qualora codesta Segreteria Generale non le ritenesse adeguate al CORECOM, in considerazione della particolare natura dell'Organismo, potrebbe essere valutata l'opportunità di promuovere un apposito intervento normativo per escludere il predetto organismo dall'applicazione di tali disposizioni attuative, ovvero un aggiornamento del decreto presidenziale 20 gennaio 2012. Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta che viene estesa anche all'Assessorato dell'Economia.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia

Micchi

L'AVVOCATO GENERALE Giantuigi M. Amico